



COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17	DEL 19/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** dietro invito diramato dal Sindaco con protocollo n. 6300, con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto in data 19/03/2020, n. 10, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta Pubblica di prima convocazione, Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **16** ed assenti n. **1** come di seguito riportato:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
sindaco	ZACCHEI EDO	Si	
consigliere	BERNARDINI CECILIA	Si	
consigliere	DONDI FEDERICO	Si	
consigliere	FARSI FRANCO	Si	
consigliere	DINI LUCIANO	Si	
consigliere	CALABRIA BARBARA		Si
consigliere	BURACCHI ALBERTO SIMOES	Si	
consigliere	FEI LEOPOLDO	Si	
consigliere	PERICOLI COSETTA	Si	
consigliere	ROMOLI ANNAMARIA	Si	
consigliere	GRAZIANI DANIELE	Si	
consigliere	GIALLI FRANCESCO	Si	
consigliere	BIRIBO' MARCELLA	Si	
consigliere	SAVELLI MATTIA	Si	
consigliere	ROGGI TATIANA	Si	
consigliere	PAPA REBECCA	Si	
consigliere	RAPPUOLI ANGELINA	Si	

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:

	Presente	Assente
1 Bagnoli Gianni	X	
2 Buracchi Carlo	X	
3 Cottone Rosa	X	
4 Ferretti Alessandro	X	

Assume la presidenza Edo Zacchei, assistito dal Segretario Generale Annalisa Chiacchio, preposto alla redazione del verbale ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto del Comune.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;

b) possano intervenire nella discussione in corso;

c) manifestare il voto attraverso la piattaforma telematica denominata CiscoWebex Meetings. Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Scrutatori Sigg.ri: Daniele Graziani, Federico Dondi, Angelina Rappuoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2013, avente ad oggetto: "Art. 79 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - Modalità di gestione multimediale delle registrazioni audio delle sedute consiliari"

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati:

- nel file audio allegato alla presente deliberazione ed inserito nel sistema " Civilia Next ";
- sul sito istituzionale dell'Ente al link "Archivio registrazioni sedute Consiglio Comunale"

PRESO ATTO, altresì, che sono intervenuti sul presente punto:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Edo Zacchei | - Sindaco |
| Mattia Savelli | - Consigliere di minoranza |
| Angelina Rappuoli | - Consigliere di minoranza |

VISTA, in merito all'oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria dalla quale si desume:

CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23-12-2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tasi per l'annualità 2020.

CHE:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura

compresa tra zero e 1,06%;

- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;

- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

CHE:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CHE, considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020.

CHE è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l'adozione di apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si' come espressi in calce alla relazione dell'Area finanziaria dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;

VISTI gli artt. 42 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione sulla proposta dell'Area Finanziaria, espressa nelle forme di legge che dà i seguenti risultati:

- Presenti	n. 16
- Votanti	n. 16
- Astenuti	n. ==
- Favorevoli	n. 15
- Contrari	n. 5 (Biribò, Savelli, Papa, Roggi, Rappuoli)

DELIBERA

1) - di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) - di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,00 per mille
Aliquota per unità immobiliari concesse in uso gratuito o comodato risultanti da atto con data certa, a parenti in linea retta entro il primo grado. Se nel nucleo familiare fanno parte soggetti con invalidità permanente oltre il 90% (debitamente certificata) tale agevolazione è estesa fino al secondo grado. Dette unità immobiliari, in quanto non assimilabili all'abitazione principale, non usufruiscono della relativa detrazione. Resta ferma l'obbligatorietà di residenza e	6,30 per mille

dimora del soggetto utilizzatore dell'immobile.	
Abitazioni concesse in locazione a canone concordato ex L. 431/98	8,00 per mille
Unità Immobiliari concesse in locazione a canone libero risultanti da atto con data certa, da oltre due anni, compreso l'anno solare in corso oggetto di imposizione. Dette unità immobiliari, in quando non assimilabili all'abitazione principale, non usufruiscono della relativa detrazione. Resta ferma l'obbligatorietà di residenza e dimora del soggetto utilizzatore dell'immobile.	9,90 per mille
Unità immobiliari non locate di Cat. A (non costituenti abitazione principale) compresi gli immobili classificati nella Cat. A/10	9,90 per mille
Aliquota aree edificabili superiori a mq. 500	10,60 per mille
Aliquota fabbricati Cat. D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)	10,60 per mille
a) Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. b) La suddetta aliquota si applica anche nel caso in cui i soggetti di cui alla lettera a) concedano i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. c) La suddetta aliquota si applica anche nel caso in cui i soggetti di cui alla lettera a) concedano i terreni in comodato o in affitto a soggetti che non siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.	ESENTE
1. Terreni agricoli posseduti e condotti non dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. 2. La suddetta aliquota si applica anche nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1 concedano i terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 3. La suddetta aliquota si applica anche nel caso in cui i soggetti di cui al punto 1 concedano i terreni in comodato o in affitto a soggetti che non siano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella	ESENTE

previdenza agricola.	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	8,9 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.	1 per mille

3) - di confermare la detrazione nell'importo di € 200,00= per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunquedenominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4) - concedere la riduzione dell'aliquota IMU nelle seguenti ipotesi:

a) se nell'immobile di proprietà del contribuente viene svolta dallo stesso proprietario una nuova attività, avviata entro il 31.12.2018, che non sia un subingresso o un trasferimento di sede o una modifica della ragione sociale, ad eccezione di quelle attività classificate come utenze non domestiche ai fini TARI delle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30 si applica, ai soli titolari dell'attività, l'aliquota ridotta del 4,6 per mille, che sarà applicata dalla data di inizio attività e sarà riconosciuta anche per i successivi anni 2019 e 2020;

b) se l'immobile destinato alla vendita da un'impresa costruttrice, sia esso di nuova costruzione sia ristrutturato o da ristrutturare, è acquistato entro il 31.12.2018 da un soggetto privato quale seconda abitazione, ad eccezione degli immobili delle categorie A1, A8 e A9, è soggetto all'aliquota ridotta del 4,6 per mille che sarà applicata dalla data di acquisto e sarà riconosciuta anche per i successivi anni 2019 e 2020;

c) agli immobili, che saranno adibiti a seconda abitazione al termine dei lavori, ad eccezione di quelli delle categorie A1, A8 e A9, ed oggetto di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 380/2001, si applica l'aliquota ridotta del 4,6 per mille dall'anno successivo al termine dei lavori e per i successivi tre anni se:

- la richiesta di ristrutturazione edilizia è presentata entro la data del 31.12.2018 e portata a termine nel triennio successivo;

- la spesa sostenuta al termine dei lavori deve essere per importi superiori a € 50.000,00, documentata e con bonifici effettuati.

5) - di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

SUCCESSIVAMENTE posta in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto si hanno i seguenti risultati:

- Presenti n. 16
- Votanti n. 16
- Astenuti n. ==
- Favorevoli n. 15
- Contrari n. 5 (Biribò, Savelli, Papa, Roggi, Rappuoli)

PERTANTO avendo raggiunto la maggioranza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Edo Zacchei	IL SEGRETARIO Annalisa Chiacchio
--	---

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

